Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **ROMA - Giovedì, 24 gennaio 1935 - ANNO XIII** — **Numero 20**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli **abbonamenti** hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

LEGGE 17 dicembre 1934-XIII, n. 2178.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, che consente, in via transitoria, agli ufficiali, di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale. Pag. 354

LEGGE 17 dicembre 1934-XIII, n. 2179.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1690, portante modificazioni alle norme concernenti il Regio assentimento per il matrimonio degli ufficiali . . . Pag. 354

LEGGE 17 dicembre 1934-XIII, n. 2180.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1571, concernente l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie in alcune Provincie . Pag. 354

LEGGE 17 dicembre 1934-XIII, n. 2181.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1426, riguardante proroga dei termini per l'applicazione di esenzioni fiscali per i fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio e del 30 ottobre 1930 . . . . . Pag. 354

LEGGE 20 dicembre 1934-XIII, n. 2182.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1637, concernente la ricostituzione del comune di Abbasanta in provincia di Cagliari . . . . Pag. 355

LEGGE 20 dicembre 1934-XIII, n. 2183.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1629, recante proroga del termine assegnato al Regio commissario per la straordinaria amministrazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali. Pag. 355

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1934-XIII, n. 2184.
Proroga dei termini per l'inizio e la fine della demolizione delle navi da carico . . . . Pag. 355

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2185.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze di Vizzini . . . . Pag. 355

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2186.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Suore di Maria Riparatrice, con sede in Roma . . . . Pag. 356

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2187.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto interuniversitario italiano . . . . Pag. 356

REGIO DECRETO 2 dicembre 1934-XIII, n. 2188.
Autorizzazione al Patronato scolastico di Cameri ad accettare un legato . . . . Pag. 356

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1934-XIII.
Autorizzazione alla Società anonima « Consorzio italiano assicurazioni », con sede in Roma, ad esercitare nel Regno l'assicurazione delle spese puerperali . . . . Pag. 356

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1935-XIII.
Inquadramento sindacale dei dipendenti da cooperative di produttori agricoli per la trasformazione dei prodotti agricoli. Pag. 356

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1935-XIII.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di depositi e prestiti di Caprarola (Viterbo) . . . . . Pag. 357

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . . Pag. 357

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 17 dicembre 1934, n. 2102, che autorizza l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire case in Taranto per gli ufficiali della Regia marina . . . . Pag. 360

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 360
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 360
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 361
Ministero delle corporazioni: Cinquantottesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443 . Pag. 363

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale: Concorso a cinque posti di custode in prova nel ruolo del personale subalterno dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità . . Pag. 364
Ministero dell'interno: Concorso a due posti di assistente chimico del Laboratorio di chimica dell'Istituto di sanità pubblica . . . . Pag. 364
Ministero dell'aeronautica: Concorso ad un posto di sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica . . . . Pag. 366

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 dicembre 1934-XIII, n. 2178.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, che consente, in via transitoria, agli ufficiali, di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, che consente, in via transitoria, agli ufficiali, di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 17 dicembre 1934-XIII, n. 2179.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1690, portante modificazioni alle norme concernenti il Regio assentimento per il matrimonio degli ufficiali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1690, portante modificazioni alle norme concernenti il Regio assentimento per il matrimonio degli ufficial

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 17 dicembre 1934-XIII, n. 2180.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1571, concernente l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie in alcune Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1571, concernente l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie in alcune Provincie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 17 dicembre 1934-XIII, n. 2181.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1426, riguardante proroga dei termini per l'applicazione di esenzioni fiscali per i fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio e del 30 ottobre 1930.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1426, riguardante proroga dei termini per l'applicazione di esenzioni fiscali per i fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio e del 30 ottobre 1930.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG — DE FRANCISCI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 20 dicembre 1934-XIII, n. 2182.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1637, concernente la ricostituzione del comune di Abbasanta in provincia di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1637, concernente la ricostituzione del comune di Abbasanta in provincia di Cagliari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 20 dicembre 1934-XIII, n. 2183.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1629, recante proroga del termine assegnato al Regio commissario per la straordinaria amministrazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1629, recante proroga del termine assegnato al Regio commissario per la straordinaria amministrazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1934-XIII, n. 2184.

Proroga dei termini per l'inizio e la fine della demolizione delle navi da carico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 13 novembre 1931, n. 1482, e 22 luglio 1932, n. 933, convertiti rispettivamente nelle leggi 24 marzo 1932, n. 418, e 6 febbraio 1933, n. 186, nonchè la legge 13 aprile 1933, n. 385, e il R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1863, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 1155;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di prorogare i termini attualmente fissati per l'inizio e l'ultimazione dei lavori di demolizione delle navi mercantili da carico a scafo metallico concorrenti al compenso di demolizione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I termini per l'inizio e la fine della demolizione di cui all'art. 1, 2° comma del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, numero 1863, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 1155, sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1935 ed al 30 giugno 1936.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 93. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2185.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze di Vizzini.

N. 2185. R. decreto 6 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze di Vizzini (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2186.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Suore di Maria Riparatrice, con sede in Roma.

N. 2186. R. decreto 6 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Suore di Maria Riparatrice, con sede in Roma, via dei Lucchesi n. 3, e viene autorizzato alla stessa il trasferimento di immobili da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2187.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto interuniversitario italiano.

N. 2187. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto interuniversitario italiano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 2 dicembre 1934-XIII, n. 2188.
Autorizzazione al Patronato scolastico di Cameri ad accettare un legato.

N. 2188. R. decreto 2 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Patronato scolastico di Cameri viene autorizzato ad accettare il legato di L. 4000, disposto in suo favore dalla defunta signora Gemma Toscani ved. Tornotti.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1934-XIII.
Autorizzazione alla Società anonima « Consorzio italiano assicurazioni », con sede in Roma, ad esercitare nel Regno l'assicurazione delle spese puerperali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254; il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda con la quale il « Consorzio italiano assicurazioni » Società anonima con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione delle spese sanitarie per parto e malattie puerperali, nonchè forme analoghe di assicurazioni spese;

Visti gli atti di costituzione della predetta Società;

Vista la ricevuta provvisoria della Cassa depositi e prestiti n. 527 in data 7 dicembre 1934, dalla quale risulta che la Società richiedente ha costituita la cauzione minima a garanzia della massa degli assicurati italiani nella misura prescritta dal R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100;

Considerato che la natura del rischio consente di limitare il capitale sociale alla metà delle misure normali stabilito dal R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima « Consorzio italiano assicurazioni », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio nel Regno dell'assicurazione delle spese puerperali.

Art. 2.

La Società stessa è tenuta a costituire e vincolare, a fine di ciascun esercizio, la cauzione prevista dalla legge in misura pari all'ammontare dei premi netti riscossi, diminuiti delle quote proporzionali corrispondenti ai mesi di rischio decorsi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(188)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1935-XIII.
Inquadramento sindacale dei dipendenti da cooperative di produttori agricoli per la trasformazione dei prodotti agricoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministero delle corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Visto il R. decreto 16 agosto 1934, n. 1910, con cui si concede il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli e si approva il relativo statuto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'inquadramento sindacale dei dipendenti dalle cooperative suddette;

Ritenuto che per l'art. 1 dello statuto i rapporti di lavoro tra le cooperative e i terzi sono posti sotto la disciplina del contratto collettivo per il lavoro industriale stipulato dalle similari imprese capitalistiche, e pertanto i lavoratori si hanno da qualificare lavoratori dell'industria;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Decreta:

Sono attribuiti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria i lavoratori dipendenti da Società cooperative rappresentate dalla Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli.

Il presente decreto ha efficacia, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio 1935-XIII.

Roma, addì 11 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo,
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(197)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1935-XIII.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di depositi e prestiti di Caprarola (Viterbo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Visto il decreto Ministeriale 23 marzo 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1934, col quale veniva sciolto il Consiglio d'amministrazione della Cassa rurale di depositi e prestiti di Caprarola (Viterbo) e nominato il prof. Alfonso Linguiti commissario governativo con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656;

Visto il R. decreto 6 settembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1934, col quale la Cassa rurale predetta veniva sciolta e posta in liquidazione, nominandosi il prof. Linguiti liquidatore;

Vista la decisione 11 gennaio 1935-XIII, della IV sezione del Consiglio di Stato, che sospende l'esecuzione del surricordato Regio decreto di scioglimento e di messa in liquidazione;

Considerata la necessità di dare all'Ente una rappresentanza giuridica mentre perdura la sospensione dell'esecuzione del R. decreto 6 settembre 1934 che nominava il liquidatore della Cassa predetta;

Decreta:

Il sig. dott. rag. Carlo Capello è nominato commissario governativo della Cassa rurale di depositi e prestiti di Caprarola (Viterbo) con l'incarico di convocare l'assemblea generale dei soci perchè deliberi sulla nomina del Consiglio di amministrazione dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(209)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1494 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Collich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Collich Antonio figlio del fu Antonio e della fu Butcovich Maria, nato a Filippano (Dignano) il 1° gennaio 1864 e abitante a Orbaniglio n. 4 (Dignano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Segotta Eufemia fu Martino e di Perusco Eufemia, nata a Carnizza (Dignano) il 31 agosto 1874 ed ai figli, nati a Filippano: Lucia, il 27 gennaio 1901; Antonio, il 3 settembre 1903; Giovanni, il 17 gennaio 1906.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8550)

N. 576 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Dollenz è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Dollenz Leopoldo, figlio del fu Leopoldo e di Debeuz Giovanna, nato a Pola l'11 luglio 1898, e abitante a Pola, via Muzio n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di Dollenzi.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rigo Amelia di Antonio e di Maria Halaja-Mikuz, nata a Pola il 30 marzo 1902 ed alla figlia Edda, nata a Pola il 10 marzo 1931.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8589)

N. 118 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Hreglia » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Hreglia Giovanni, figlio del fu Giuseppe e di Scnich Maria, nato a Filosici di Cherso il 13 settembre 1898 e abitante a Filosici, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Reglia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Carleni Maria fu Giovanni e di Brezza Domenica, nata a Filosici il 4 febbraio 1909, ed alla figlia Maria, nata a Filosici l'8 novembre 1930.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8707)

N. 128 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi di « Sarcoz » e « Hreglia » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Sarcoz Antonia vedova Hreglia, figlia del fu Girolamo e della fu Maria Bandera, nata a Ivagni di Cherso il 16 agosto 1875 e abitante a Ivagni, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sarco » e « Reglia » (Sarco Antonia vedova Reglia).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di Reglia anche ai figli del fu Giuseppe Hreglia, nati a Ivagni: Antonia, il 2 marzo 1906; Giuseppe, il 3 luglio 1911; e Maria, il 31 ottobre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8708)

N. 399 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jassich Simone, figlio del fu Michele e della fu Jop Lucia, nato a S. Lorenzo del Pasenatico (Orsera) il 27 novembre 1867 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Laghigna Fosca fu Martino e di Pussar Giovanna, nata a Canfanaro il 9 febbraio 1885, ed ai figli, nati a Canfanaro: Anna, il 6 ottobre 1906; Martino, il 21 novembre 1910; Angela, il 10 maggio 1913; Rosa, il 10 marzo 1919; Carlo, il 24 febbraio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8709)

N. 406 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jssich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jssich Giovanni, figlio del fu Giacomo e della fu Perusco Eufemia, nato a Carnizza (Dignano) il 14 febbraio 1883 e abitante a Dignano, Villa Issich, n. 98, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gissi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Valle Pasqua di Antonio e di Perzan Maria, nata a Carnizza il 4 agosto 1890, ed ai figli, nati a Carnizza: Giacomo, il 23 luglio 1910; Antonio, il 19 maggio 1913; Carlo, il 5 gennaio 1918; Rosa, il 20 aprile 1921; e Maria, il 6 ottobre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8710)

N. 393 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Janco » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Janco Gasparo, figlio del fu Gasparo e della fu Mattossovich Lucia, nato a Canfanaro il 10 ottobre 1880 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gianco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Suran Maria fu Giovanni e fu Lucia Mafardin, nata a Canfanaro il 4 ottobre 1898, ed ai figli nati a Canfanaro: Antonio il 28 novembre 1920, Anna il 22 maggio 1922, Gasparo il 9 gennaio 1924, Rosa il 27 novembre 1925, Maria-Margherita il 3 giugno 1927, Simone il 16 gennaio 1929 e Martino il 10 settembre 1931.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8711)

N. 411 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Juranich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Juranich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Vlassich Fosca, nato a Carnizza d'Arsa (Dignano) il 27 dicembre 1883 e abitante a Carnizza d'Arsa (Dignano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giurani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bursich Anna di Giuseppe e fu Perusco Lucia, nata a Carnizza d'Arsa il 3 febbraio 1885.
Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8712)

N. 429 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Jurincich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jurincich Giuseppe, figlio del fu Michele e della fu Giovanna Vigini, nato a Pirano il 26 aprile 1875 e abitante a Pirano, via Figarola n. 839, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giurini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Moresco Maria fu Carlo e fu Göfrüller Giulia, nata a Spormaggiore il 1° marzo 1877.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 aprile 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: SENNA.

(8713)

N. 418 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Jursich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Iursich Matteo, figlio del fu Antonio e della fu Lucia Petrovich, nato a Roveria (Dignano) l'8 febbraio 1890 e abitante a Dignano, Villa Zucchini n. 144, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vitassovich Giovanna fu Martino e fu Bilich Lucia, nata a Roveria il 16 maggio 1897, ed ai figli nati a Roveria: Lucia il 1° gennaio 1917, Giovanni l'8 giugno 1919, Antonio il 29 giugno 1927 e Martino il 29 giugno 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8714)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 19 corrente, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 17 dicembre 1934, n. 2102, che autorizza l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire case in Taranto per gli ufficiali della Regia marina.

(211)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 93.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 247 — Data: 16 febbraio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione: Chiaruttini Duilio fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro settennali 3ª serie T — Ammontare del capitale: L. 1000 consolidato 5 per cento, con decorrenza, senza cedole.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10577)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 101.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 446 — Data: 17 giugno 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Pascarelli Giuseppe fu Antonio per conto di Marrano Antonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 30, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 gennaio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(67)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 18.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 gennaio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.80
Inghilterra (Sterlina)	57.62
Francia (Franco)	77.35
Svizzera (Franco)	379.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.7425
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.79
Cecoslovacchia (Corona)	49.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.605
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.905
Olanda (Fiorino)	7.93
Polonia (Zloty)	221.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.22
Svezia (Corona)	2.975
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	81.75
Id. 3,50 % (1902)	80.875
Id. 3 % lordo	60.80
Prestito Conversione 3,50 %	80.675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.20
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104 —
Id. id. 5 % id. 1941	104.30
Id. id. 4 % id. 1943	99.25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 24.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	222707	60 —	Dembech Teodora Lucia di Carlo, *nubile*, dom. in Ortonova (Foggia).	Dembech Teodora Lucia di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, dom. come contro.
3,50 %	212087	227,50	Spera *Angiolina* di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Satriano di Lucania (Potenza).	Spera *Luisa-Angelina* di Antonio, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Satriano di Lucania (Potenza).
»	77597	35 —	Spera *Angiolina* di Antonio, nubile, dom. a Satriano (Catanzaro).	
»	146652	80,50	Gualtoli *Gisberto* o *Giberto* di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Carpi (Modena).	Gualtoli *Gilberto* di Antonio, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	41580	125 —	Rossi Bartolomeo di *Lorenzo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Bruno (Alessandria), con usuf. vital. a Rossi *Lorenzo* fu Bartolomeo dom. a Bruna.	Rossi Bartolomeo di *Giuseppe-Lorenzo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Bruna (Alessandria); con usuf. vital. a Rossi *Giuseppe-Lorenzo* fu Bartolomeo, dom. come contro.
3,50 %	361965	80,50	Le Donne Domenico fu Gaetano, minore sotto la tutela di Donatelli Paolo, dom. ad Ataleta (Aquila).	Le Donne Domenico fu Gaetano, dom. come contro.
Cons. 5 % » »	309241 310551 322069	400 — 175 — 155 —	Meo Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Palmitessa Giustina fu *Giovanni*, ved. di Meo Giuseppe, dom. a Monopoli (Bari).	Meo Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Palmitessa Giustina fu *Giuseppe*, ved. ecc. come contro.
» » » » »	288046 288049 288052 322067 322068	240 — 205 — 10 — 475 — 155 —	Meo Rina fu Giuseppe, moglie a Santostasi Salvatore; Meo Amalia fu Giuseppe, moglie di Meo Antonio; Meo Guido fu Giuseppe ed i minori Meo Eleonora e Giuseppe fu Giuseppe sotto la p. p. della madre Palmitessa Giustina, ved. di Meo Giuseppe, dom. a Monopoli (Bari); con usuf. a Palmitessa Giustina fu *Giovanni*, ved. ecc.	Intestate come contro; con usufrutto a Palmitessa Giustina fu *Giuseppe*, ved. ecc. come contro.
» »	310556 309246	35 — 80 —	Meo Rina fu Giuseppe moglie di Santostasi Salvatore, dom. a Monopoli Bari; con usuf a Palmitessa Giustina fu *Giovanni*, ved. di Meo Giuseppe.	Intestate come contro; con usuf. a Palmitessa Giustina fu *Giuseppe* ecc. come contro.
» »	310554 309246	35 — 80 —	Meo Guido fu Giuseppe, dom. a Monopoli (Bari); con usuf. come la precedente.	
» »	310555 309245	35 — 80 —	Meo Amalia fu Giuseppe, moglie di Meo Antonio, dom. a Monopoli (Bari); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro e con usufrutto come la precedente.
» » » »	310552 309242 310553 309243	35 — 80 — 35 — 80 —	Meo Eleonora / Meo Giuseppe } fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Palmitessa Giustina fu *Giovanni*, ved. Meo; con usuf. a Palmitessa Giustina di cui sopra.	Meo Eleonora / Meo Giuseppe } fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Palmitessa Giustina fu *Giuseppe* ved. Meo; con usufrutto a Palmitessa Giustina di cui sopra.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	257677	514, 50	Galizzi *Luciano* di Attilio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Brescia.	Galizzi *Luciana* di Attilio, minore ecc. come contro.
»	62470	164, 50	Bruna *Eugenio* fu *Paolo*, dom. a Demonte (Cuneo).	Bruna *Spirito-Eugenio* fu *Giacomo-Paolo*, domiciliato a Demonte (Cuneo).
3,50 % (1902)	32781	70 —	Ghigo Maria fu *Battista*, moglie di *Bruno Eugenio*, dom. come sopra.	Ghigo Maria fu *Giovanni Battista*, moglie di *Bruna Spirito-Eugenio*, dom. come la precedente.
Cons. 5 %	491444	905 —	Atro Antonio-Ettore fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Schiantarelli *Alessandra* di Ettore ved. Atro, rimaritata Gallo, dom. a Morbegno (Sondrio); con usufrutto a Schiantarelli *Alessandra* di Ettore, ved. ecc. come sopra.	Atro Antonio-Ettore fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Schiantarelli *Edvige-Alessandrina-Maria* di Ettore, ved. ecc. come contro; con usufrutto a Schiantarelli *Edvige-Alessandrina-Maria* ecc. come contro.
» » » » Littorio »	317218 371219 491443 516196 21956 47437	1.265 — 2.545 — 905 — 905 — 3.405 — 85 —	Atro Antonio-Ettore fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Schiantarelli *Alessandra* di Ettore ved. Atro, dom. a Sondrio.	Atro Antonio-Ettore fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Schiantarelli *Edvige-Alessandrina-Maria* di Ettore, ved. Atro, domicil. a Sondrio.
3,50 %	798794	38, 50	Vitiello Nunzio, Grazia, Michele, Virginia e *Felicia* di Pasquale, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Torre del Greco (Napoli).	Vitiello Nunzio, Grazia, Michele, Virginia e *Felice* di Pasquale, minori ecc. come contro.
»	755742	192, 50	Gagliardo Francesco, Carolina e Domenico fu Domenico, minori sotto la p. p. dela madre Ristaino *Concetta* fu Carmine, ved. Gagliardo, dom. a Salza Irpina (Avellino); con usufrutto a Ristaino *Concetta* fu Carmine, ved. Gagliardo, ecc. come sopra.	Gagliardo Francesco, Carolina e Domenico fu Domenico, minori sotto la p. p. della madre Ristaino *Carmina-Concetta* fu Carmine, ved. ecc. come contro; con usufrutto a Ristaino *Carmina-Concetta* fu Carmine, ved. ecc. come contro.
»	621524	1.505 —	*Nuzzi* Vincenzo fu Pasquale, dom. a Maddaloni (Caserta).	*Di Nuzzo* Vincenzo fu Pasquale, dom. a Maddaloni (Caserta).
» »	819548 820968	21 — 21 —	Comito *Enrico* e *Gina* di Eduardo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri legittimi di detto Comito Eduardo fu Onofrio, dom. a Napoli.	Comito *Enrica* e *Gino* di Eduardo, minori ecc. come contro.
»	542224	192, 50	Ansaldi *Maria* fu Giovanni, moglie di Petrini *Giovanni*, dom. a Demonte (Cuneo).	Ansaldi *Rosina-Maria-Maddalena* fu Giovanni, moglie di Petrini *Giovanni-Antonio*, domiciliata a Demonte (Cuneo).
3,50 % (1902)	11012	94, 50	Ansaldi *Maria* fu Giovanni, nubile, dom. a Demonte (Cuneo).	Ansaldi *Rosina-Maria-Maddalena* fu Giovanni, nubile, dom. a Demonte (Cuneo).
3,50 %	342187	350 —	Brustia *Carlo* fu Giovanni, dom. a Caltignaga (Novara).	Brustia *Giacomo-Carlo* fu Giovanni, dom. come contro.
»	122756	210 —	Siracusa *Maria* di Francesco, nubile, dom. a Castroreale (Messina).	Siracusa *Grazia-Maria* di Francesco, nubile, dom. come contro.
»	291462	980 —	Riccioni Mario-*Sergio* di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Roma.	Riccioni Mario-*Giorgio* di Luigi, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 dicembre 1934 - Anno XIII. *Il direttore generale:* CIARROCCA.

(10578)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Cinquantottesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 22 novembre 1930, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1930, registro n. 2 Corporazioni, foglio 243, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 4 gennaio 1935, n. 4512, libro 1, volume 26, con il quale la concessione della miniera di zinco e piombo denominata « Seddas de is Modizzis », sita in territorio del comune di Iglesias, provincia di Cagliari, è confermata in perpetuo a favore del comm. ing. Giorgio Asproni, domiciliato in Iglesias. Estensione ettari 180,48.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1931, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 371, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 4 gennaio 1935, n. 4520, libro 1, volume 26, con il quale al signor dott. Bruno Edoardo, domiciliato in Firenze, quale rappresentante del figlio, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la sorgente d'acqua minerale sita in località « Vicascio », in territorio del comune di Calci, provincia di Pisa. Estensione ettari 3,16.

Decreto Ministeriale 26 novembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1934, registro n. 5 Corporazioni, foglio 169, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 4 gennaio 1935, n. 4519, libro 1, volume 26, con il quale alla Società anonima Miniere di Antrona, con sede in Torino, è concessa, per anni 30, la facoltà di coltivare la miniera d'oro denominata « Scalaccia e Cassette », sita in territorio del comune di Castiglione, provincia di Novara. Estensione ettari 351,40.

Decreto Ministeriale 28 novembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1934, registro n. 5 Corporazioni, foglio 200, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 4 gennaio 1935, n. 4518, libro 1, volume 26, con il quale alla Società italiana Ghiaccio Carbonico, anonima con sede in Roma, è concessa, per anni trenta, la facoltà di utilizzare le sorgenti di anidride carbonica site nella località denominata « Tenuta Acquacetosa », in territorio del comune di Roma. Estensione ettari 129,96,80.

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1934, registro n. 5 Corporazioni, foglio 179, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 29 dicembre 1934, n. 4414, libro 1, volume 25, con il quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Petta Madore », sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo, rappresentati dal signor Carmelo Petta, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. Estensione ettari 2,37,50.

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1934, registro n. 5 Corporazioni, foglio 171, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, il 29 dicembre 1934, n. 4413, libro 1, volume 25, con il quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Bifara Cugno dell'Acquedotto », sita in territorio del comune di Campobello di Licata, provincia di Agrigento, rappresentati dal signor Diego La Lumia, domiciliato in Canicattì, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. Estensione ettari 47,68,40.

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1934, registro n. 5 Corporazioni, foglio 172, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 29 dicembre 1934, n. 4412, libro 1, volume 25, con il quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Pecoraro » sita in territorio di Lercara, provincia di Palermo, rappresentati dal signor Iovino Francesco, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. Estensione ettari 0,81,40.

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1934, registro n. 5 Corporazioni, foglio 170, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 29 dicembre 1934, n. 4411, libro 1, volume 25, con il quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Castronovo », sita in territorio del comune di Grotte, provincia di Agrigento, rappresentati dal signor Salvatore Onorato Mattina, domiciliato a Racalmuto, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. Estensione ettari 2,70.

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1934, registro n. 5 Corporazioni, foglio 168, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 29 dicembre 1934, n. 4410, libro 1, volume 25, con il quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Gaspa La Torre », sita in territorio del comune di Villarosa, provincia di Enna, rappresentati dall'amministratore giudiziario marchese Francesco Arezzo di Celano, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. Estensione ettari 140,50.

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1934, registro n. 5 Corporazioni, foglio 174, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 29 dicembre 1934, n. 4415, libro 1, volume 25, col quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Figliola II », sita in territorio del comune di Grotte, provincia di Agrigento, rappresentati dal signor Salvatore Mattina, domiciliato in Racalmuto, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. Estensione ettari 5,78.

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1934, registro n. 5 Corporazioni, foglio 176, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 29 dicembre 1934, n. 4416, libro 1, volume 25, con il quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Figliola I », sita in territorio del comune di Grotte, provincia di Agrigento, rappresentati dal signor Salvatore Onorato Mattina, domiciliato a Racalmuto, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. Estensione ettari 2,56.

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio 175, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 29 dicembre 1934, n. 4417, libro 1, volume 25, con il quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Cino Chillici », sita in territorio del comune di Grotte, provincia di Agrigento, rappresentati dal signor Messana Cino, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. Estensione ettari 1,96.

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio 177, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 29 dicembre 1934, n. 4418, libro 1, volume 25, con il quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Fiorentino Friddi », sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo, rappresentati dalla signora Stefania Fiorentino, domiciliata in Lercara, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. Estensione ettari 0,19,45.

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1934, registro n. 5 Corporazioni, foglio 178, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 29 dicembre 1934, n. 4419, libro 1, volume 25, con il quale all'Ospedale civico di Palermo è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Palagonia e Trazzera Palagonia », sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo. Estensione ettari 2,02.

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1934, registro n. 5 Corporazioni, foglio 180, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 29 dicembre 1934, n. 4420, libro 1, volume 25, con il quale all'Ospedale civico di Palermo è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Sociale », sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo. Estensione ettari 2,06,50.

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1934, registro n. 5 Corporazioni, foglio 159, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 gennaio 1935, n. 4563, libro 1, volume 26, con il quale al signor Eugenio Morano, domiciliato in S. Giorgio Monferrato, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento denominata « Cascina Parona », sita in territorio del comune di S. Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 13,85,30.

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1934, registro n. 5 Corporazioni, foglio 162, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 gennaio 1935, n. 4559, libro 1, volume 26, con il quale a favore della Società anonima nazionale Cogne, con sede in Torino, sono confermate in perpetuo e riunite in un'unica concessione con il nome di « Concessione Cogne » le miniere di ferro denominate « Liconi » e « Larcinaz », site in territorio del comune di Cogne, provincia di Aosta. Estensione ettari 612,80.

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1934, registro n. 5 Corporazioni, foglio 163, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 gennaio 1935, n. 4560, libro 1, volume 26, con il quale alla Società anonima Industriale P. M. Ceretti, con sede in Villadossola, è concessa, per anni 30, la facoltà di coltivare la miniera d'oro denominata « Cava della Trappola », sita in territorio del comune di Macugnaga, provincia di Novara. Estensione ettari 60,50.

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1934, registro n. 5 Corporazioni, foglio 166, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 gennaio 1935, n. 4561, libro 1, volume 26, con il quale alla Società anonima Lavelli, Prodotti Magnesiaci e Refrattari, con sede in Genova, è concessa, per anni 20, la facoltà di coltivare la miniera di magnesite denominata « Campolecciano », sita in territorio di Rosignano Marittimo, provincia di Genova. Estensione ettari 222,96.

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1934, registro n. 5 Corporazioni, foglio 167, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 gennaio 1935, n. 4562, libro 1, volume 26, con il quale alla Società anonima Cementeria di Livorno, con sede in Roma, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento denominata « Gallinaio », sita in territorio del comune di Livorno. Estensione ettari 1,92.

(164)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a cinque posti di custode in prova nel ruolo del personale subalterno dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e successive modificazioni;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 10 ottobre 1934;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a cinque posti di custode in prova (personale subalterno) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.
Al concorso suddetto non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 300, da ridursi ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, ed in quanto sussistano le prescritte condizioni, anche l'aggiunta di famiglia.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione 1ª), non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo di L. 5;
2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quello di 30 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, ed a 39 anni per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista.
Il limite di 30 anni è inoltre aumentato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.
Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, dei decorati al valore militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista.
Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;
3° certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode i diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
4° certificato di buona condotta morale, civile e politica di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;
5° certificato penale, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto;
6° certificato medico comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto;
7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva;
8° certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F. per l'anno XIII, e per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età l'iscrizione, per l'anno suddetto, ai Fasci giovanili di combattimento. Per gli italiani non regnicoli è necessario il certificato comprovante la iscrizione ai Fasci all'estero, rilasciato dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;
9° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.
Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda nel termine stabilito dal precedente art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti nei trenta giorni successivi.
Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina qualunque residenza.
Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dello stesso Ministero.
Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.
Gli aspiranti i quali dimostrino di essere impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato o ufficiali in S.P.E. delle Forze armate e della Milizia V.S.N. sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(199)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a due posti di assistente chimico del Laboratorio di chimica dell'Istituto di sanità pubblica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227; 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706, ed il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Veduto il decreto del Capo del Governo 10 ottobre 1934 con cui fu data l'autorizzazione a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi statali durante l'anno 1935;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami e titoli congiuntamente a 2 posti di assistente chimico nel Laboratorio di chimica dell'Istituto di sanità pubblica (grado 9°) con l'annuo stipendio di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni di famiglia richieste ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047; il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e dell'8 per cento ai sensi del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 5, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, e con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1° certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha il domicilio il concorrente, attestante l'iscrizione dello stesso nel Partito Nazionale Fascista, o nei Fasci giovanili di combattimento o nei Gruppi universitari fascisti con l'indicazione dell'anno, mese e giorno della iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero.

Per essere ammessi a godere dei benifici stabiliti dal citato Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, gli interessati dovranno produrre un certificato dal quale risulti la data di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal Segretario federale e autenticato dal Segretario o dal Segretario amministrativo ovvero da uno dei due Vice Segretari del Partito.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere firmato dal Segretario dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del Partito;

2° estratto dell'atto di nascita, rilasciato in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, e legalizzato.

Sono esclusi dal concorso coloro che non hanno compiuto 18 anni e coloro che hanno oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto, fermi restando il limite di 35 anni per gli ex militari di cui all'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e quello di 39 anni per gli invalidi di guerra, per gli invalidi della causa nazionale e per i decorati al valor militare. Per coloro che risultino regolarmente inscritti nei Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di anni trenta è aumentato di quattro anni a sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706. Detto beneficio è concesso anche in aggiunta a quello eventualmente spettante agli ex militari di cui al citato articolo 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed ai decorati al valor militare, agli invalidi di guerra ed agli invalidi della causa fascista di cui ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 21 agosto 1921, n. 1312, 24 marzo 1930, n. 454.

La condizione del limite di età massima non è richiesta per gli aspiranti che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato civile dello Stato;

3° certificato di cittadinanza legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato debitamente legalizzato;

6° certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante di essere di sana, robusta e normale costituzione, di essere esente da difetti, imperfezioni o anomalie che possono comunque influire sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi di guerra o della causa nazionale, il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 14, n. 3, del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare oltre la natura ed il grado dell'invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

7° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, e diploma di laurea in chimica o in chimica e farmacia conseguita entro il 31 dicembre 1924 o conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I diplomi dovranno essere esibiti in originale e copia notarile legalizzata;

8° stato di famiglia legalizzato: questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, certificato di esito definitivo di leva per chi non abbia prestato servizio militare.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 8 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuato quello di cui al n. 9, dovranno essere redatti sulla prescritta carta bollata. I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni dello Stato come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1, 7, 8, 9.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale devono produrre la dichiarazione di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra e per la causa nazionale, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, legalmente legalizzato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito di impegnarsi a prestare servizio anche nelle Colonie, e vi dovrà elencare i documenti allegati.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano con la indicazione precisa di essi.

Non possono partecipare al concorso le donne e coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Gli esami constano di una prova scritta di lingua estera, di prove pratiche e di una prova orale secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si danno in Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 4.

I titoli di prendere in considerazione sono:

i servizi prestati, posteriormente al conseguimento del diploma di laurea, come insegnante, assistente o aiuto presso cattedre ed Istituti universitari, in qualche Laboratorio o nelle Università;

gli uffici o impieghi sostenuti, con retribuzione o senza, aventi relazione con la chimica applicata all'igiene e gli incarichi o missioni compiute per conto delle pubbliche amministrazioni;

le pubblicazioni scientifiche e tutti gli altri titoli che valgano a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

Art. 5.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo della Sanità pubblica, ovvero di un direttore capo di divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della Sanità pubblica;

d) di due professori di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato all'insegnamento della lingua stessa.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della Sanità pubblica, e, un funzionario di gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osservano le disposizioni contenute del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della Sanità pubblica, approvato con Regio decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 7.

È in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in

aggiunta a quella di obbligo. In tale caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 8.

Non sono ammessi alle prove di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi nel giudizio sui titoli.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto sette decimi dei punti nel complesso della prova scritta e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 9.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 10.

Il Ministero riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite con decreto Ministeriale, a coloro i quali risulteranno vincitori del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente articolo ed alle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, negli articoli 56 e 57 della legge 26 luglio 1929, numero 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 12.

I nominati dovranno sostenere un periodo di prova non inferiore a mesi sei, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e del 6 per cento in applicazione dell'art. 2 del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561.

Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BOFFARINI.

PROGRAMMA PER LE PROVE DI ESAME

nel concorso ai posti di assistente chimico presso il laboratorio chimico dell'Istituto di sanità pubblica.

PROVA SCRITTA.

Esperimento sulla conoscenza della lingua tedesca (traduzione in tedesco di un brano di opera scientifica, riguardante una delle materie sulle quali vertono le prove pratiche).

È ammesso l'uso del vocabolario.

PROVE PRATICHE.

Prima prova - Analisi qualitativa di una miscela di almeno quattro acidi e quattro basi. Vengono esclusi dalla miscela i soli metalli rari.

Seconda prova - Determinazione quantitativa di almeno due componenti di una miscela di sali inorganici con separazione per precipitazione di uno dei componenti e determinazione volumetrica dell'altro nella soluzione filtrata.

Vengono esclusi dalla miscela i soli metalli rari.

Terza prova - Chimica applicata all'igiene. Sono materie di esame: 1) l'aria; 2) il suolo; 3) le acque potabili, le acque minerali, le acque industriali di rifiuto; 4) le bevande e sostanze alimentari (vino, aceto, liquori, birra; sostanze zuccherine: latte, formaggio, burro, olio e altre sostanze grasse; farine, paste alimentari, sostanze alimentari conservate; colorazione artificiale di sostanze alimentari); 5) i medicinali; 6) disinfettanti in genere; 7) tessuti; 8) gli oggetti di uso comune (oggetti di cucina, giocattoli, tappezzerie, vernici, smalti); 9) i petroli.

Per ognuna delle prove pratiche gli aspiranti dovranno presentare una relazione scritta.

PROVA ORALE.

La prova orale riguarda:

a) l'ordinamento sanitario del Regno (Testo unico approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

Regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, e Regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112. Legislazione relativa alle bevande, agli alimenti ed agli oggetti d'uso;

b) la discussione sugli argomenti che sono oggetto delle prove pratiche e sul giudizio che può desumersi dalle analisi chimiche;

c) la conoscenza della lingua estera: (traduzione a vista del tedesco in italiano, conversazione della lingua stessa).

Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(200)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso ad un posto di sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e le successive sue modificazioni;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, e le successive sue modificazioni;

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98 e le successive sue modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 5 luglio 1934, n. 1176 e 27 luglio 1934, n. 63;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visti i decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli, ed occorrendo, anche per esami, ad un posto di sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Art. 2.

Al sottotenente maestro direttore di banda è dovuto il trattamento economico previsto dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, dal R. decreto 10 febbraio 1926, n. 206, con l'aggiunta di una indennità di carica di L. 2400 annue.

A tale trattamento vanno applicate le riduzioni di cui al Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, ed al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani che siano muniti di diploma di strumentazione per banda e di composizione, conseguiti in un Conservatorio musicale, Regio o pareggiato, ovvero — se trattasi di cittadini italiani divenuti tali in seguito a trattato di pace — di titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia Austro-Ungarica.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti dovranno soddisfare inoltre alle seguenti condizioni:

a) siano di nascita o naturalizzazione cittadini italiani;

b) siano inscritti ai Fasci di combattimento;

c) abbiano compiuto il 25° anno di età e non superato il 36° alla data del bando di concorso.

Per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritti al Partito Nazionale Fascista, da una data anteriore al 28 ottobre 1922, e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa di ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, il limite massimo di cui innanzi è aumentato di 4 anni.

Si prescinde dal suddetto limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che rivestono la qualità di ufficiali in servizio permanente ed i funzionari statali di ruolo, ovvero marescialli in servizio permanente delle Forze armate dello Stato;

d) risultino di buona condotta pubblica e privata;

e) abbiano l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in patria od in colonia. L'accertamento relativo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale sarà sottoposto — prima della nomina — il vincitore del concorso. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 4.

Le domande di ammissione, in carta da bollo da L. 5, dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare) non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredata dai seguenti documenti (per nessun motivo è ammesso di fare riserva di presentazione di documenti dopo l'inoltro della domanda):

1° estratto per riassunto dell'atto originale di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale oppure dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'estratto proviene;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato come sopra;

3° certificato di stato civile, dal quale risulti che il concorrente sia celibe, ammogliato o vedovo con o senza prole. Il vedovo con prole dovrà allegare altresì lo stato di famiglia;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vidimato dal Prefetto;

5° certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

6° certificato rilasciato su carta bollata dal segretario federale della Provincia in cui è inscritto l'interessato, e contenente il giorno, mese ed anno dell'inscrizione ai Fasci di combattimento nonchè il numero della tessera dell'Anno XIII.

Coloro i quali risultino inscritti ai Fasci di combattimento prima della Marcia su Roma, debbono produrre un certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è inscritto l'interessato. Detto certificato deve essere redatto su carta bollata e contenere, oltre all'anno, mese e giorno dell'effettiva inscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la inscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta. Il certificato deve essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Gli italiani non regnicoli debbono produrre il certificato di inscrizione ai Fasci all'estero. Detto certificato redatto su carta bollata deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato per ratifica dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso.

Coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio o debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario o Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei predetti brevetti;

7° certificato dell'esito di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che non siano stati arruolati dal Consiglio di leva; oppure copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) regolarmente aggiornati per i candidati che siano stati già arruolati dai consigli di leva. Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa, di cui alla circolare n. 583 del *Giornale militare* dell'anno 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, mutilati o feriti per la causa stessa e figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da L. 3, da rilasciarsi dalle competenti autorità;

8° diploma di cui all'articolo precedente in originale ovvero in copia notarile debitamente legalizzata;

9° fotografia recente, con firma del candidato autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in servizio militare, o impiegato di ruolo, autenticata, rispettivamente, dal comandante del corpo od ente, ovvero dal capo del servizio dal quale egli dipende;

10° ogni altro documento che il concorrente ritenga utile per comprovare la sua cultura generale e perizia artistica (limitatamente, però, a diplomi, attestati di studio e simili;

11° documenti che comprovino il possesso dei requisiti i quali conferiscono — a parità di merito — i diritti preferenziali di cui al Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Ciascun concorrente dovrà altresì inviare due soli ed importanti lavori e cioè:

a) una trascrizione per banda di un pezzo (di autore noto) scritto originariamente per pianoforte od organo, accompagnandola con l'esemplare del testo originale;

b) una propria composizione per banda con annessa riduzione per pianoforte.

N. B. — Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati ed il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione).

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I documenti suddetti dovranno essere conformi alle descrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel Governatorato di Roma non è necessaria la legalizzazione.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali o marescialli in servizio permanente nelle forze armate dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5, ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante la loro qualità.

I concorrenti, ammogliati o vedovi, con prole a carico, che non siano ufficiali in servizio permanente effettivo, dovranno allegare inoltre un attestato notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garantire l'idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 2100 nominali, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, e una domanda in carta da bollo da L. 5, diretta al Ministero dell'aeronautica, con la quale si chiede l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali, le prove di possedere la rendita predetta.

Verrà revocata e considerata come non avvenuta la nomina dei vincitori del concorso, che siano ammogliati o vedovi con prole a carico, qualora non avranno ottenuta l'autorizzazione ora riferita, oppure, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto Ministeriale con il quale viene concessa l'autorizzazione stessa non avranno trasmesso alla cancelleria del Tribunale supremo militare, il ricorso per ottenere la declaratoria delle idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non avranno ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria medesima.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito, o che non fossero regolarmente documentate.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione depositata presso altre amministrazioni.

Art. 6.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso, senza addurne i motivi, coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 7.

Le domande degli aspiranti riconosciuti ammissibili al concorso, saranno sottoposte all'esame di apposita Commissione che sarà nominata con successivo decreto, e sarà così composta:

un generale dell'Arma aeronautica, presidente;

due maestri di musica insegnanti presso Regi conservatori, membri;

un funzionario del Ministero dell'aeronautica di grado non inferiore al 6°, membro;

un sottotenente maestro direttore di banda, membro;

un funzionario del Ministero dell'aeronautica, di grado non superiore al 7°, segretario senza diritto a voto.

La Commissione stessa, compiuto l'esame dei titoli e dei lavori di cui all'art. 4, deciderà preliminarmente quali dei concorrenti siano in possesso dei requisiti artistici necessari per conseguire la nomina. Indi procederà — in base a criteri che saranno da essa prefissati — alla formazione di una graduatoria di merito fra i concorrenti riconosciuti in possesso dei requisiti di cui sopra.

Le votazioni della Commissione per il giudizio sui singoli lavori e sugli altri titoli saranno tre e cioè: una per la trascrizione per banda, una per la composizione, ed una per i diplomi e titoli di studio di cui ai numeri 8 e 10 dell'art. 4.

Per ciascuna votazione la Commissione assegnerà un punto espresso in ventesimi; il totale dei punti sarà poi diviso per tre ed il risultato costituirà il punto definitivo.

A parità di merito si applicano le norme contenute nel Regio decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Dopo formata la graduatoria, se la Commissione riterrà sufficienti gli elementi di giudizio già acquisiti, trasmetterà, con apposita relazione, i documenti al Ministero perchè possa farsi luogo alla nomina.

In caso contrario, ove ritenga necessario di far luogo agli esami, la Commissione deciderà quanti dei concorrenti, primi classificati nella graduatoria suddetta siano da ammettersi.

Detti esami si svolgeranno in Roma, nei giorni e nelle ore che sarano stabiliti dal Ministero, a cura del quale, ne sarà data comunicazione, con avviso personale, ai singoli concorrenti.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in tre prove: scritta, orale e pratica.

Art. 9.

La prova scritta consisterà nei seguenti lavori su temi dati dalla Commissione esaminatrice:

a) sviluppare su due o più pentagrammi, quale guida strumentale, un tema di marcia che potrà essere militare, funebre, trionfale, ecc.;

b) armonizzare a quattro voci un basso;

c) ridurre per banda un brano di musica per pianoforte od organo.

Il tempo consentito per lo svolgimento del tema di marcia è di ore 14; per l'armonizzazione del basso ore 10; per la riduzione per banda ore 14.

Art. 10.

Per quanto riguarda le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 11.

I temi sorteggiati saranno dati in distribuzione ai concorrenti.

Se la Commissione non avrà disponibili tante copie di tali estratti quanti saranno i concorrenti, concederà ai candidati il tempo necessario per copiare il tema, da non computarsi in quello consentito per lo svolgimento dei lavori.

Art. 12.

La Commissione esprimerà il proprio giudizio su ciascun lavoro, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Per essere dichiarato idoneo nelle prove scritte il candidato dovrà aver riportato un punto di merito non inferiore a 16/20 (sedici ventesimi) in ciascuno dei lavori costituenti la prova scritta.

Art. 13.

I concorrenti giudicati idonei in tutte le prove scritte, saranno ammessi alla prova orale, che consisterà in interrogazioni sui seguenti argomenti:

a) nozioni di storia della musica;

b) organizzazioni di bande e fanfare e loro sviluppo storico;

c) tecnica degli strumenti da banda.

Per tale prova il tempo massimo fissato è di un'ora complessivamente.

La Commissione esprimerà il proprio giudizio assegnando un punto di merito complessivo espresso in ventesimi.

Per l'approvazione della prova orale il candidato dovrà riportare un punto di merito non inferiore ai 16/20 (sedici ventesimi).

Art. 14.

I candidati giudicati idonei nelle prove scritte ed orali, saranno ammessi alla prova pratica, che consisterà nella direzione di un pezzo. Per quest'ultima prova saranno imbussolati i titoli di un numero di brani di musica corrispondente al doppio del numero degli ammessi alla prova stessa, ed ogni concorrente estrarrà a sorte il titolo del brano che dovrà poi dirigere secondo le modalità che determinerà la Commissione.

Per tale estrazione l'ordine di precedenza sarà determinato sorteggiando i nomi dei candidati. Stabilito detto ordine di precedenza, saranno ammessi all'estrazione del brano da dirigere soltanto quelli che potranno essere esaminati in quel giorno. Gli altri saranno rimandati ai giorni successivi nei quali saranno osservate le stesse modalità.

I brani estratti non saranno nuovamente imbussolati.

Anche in questa prova il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà aver riportato non meno di 16/20 (sedici ventesimi).

Art. 15.

Terminati gli esami, la Commissione procederà alla formazione della graduatoria di merito, sulla base della media aritmetica dei punti riportati dai concorrenti nella graduatoria di cui all'art. 7, in ogni singola prova scritta e nelle prove orale e pratica.

A parità di merito, sarà data la precedenza al più anziano di età, salva l'osservanza dei criteri di preferenza stabiliti dal Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, in quanto applicabili.

Chiusi i propri lavori la Commissione rimetterà al Ministero, con apposita relazione, gli atti del concorso.

Art. 16.

Il Ministero accerta, in ogni caso, la regolarità del procedimento della Commissione.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che nella graduatoria di cui all'art. 7, ovvero qualora abbiano avuto luogo gli esami, in quella formata ai sensi dell'art. 15, sia classificato al primo posto, semprechè risulti idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato in patria ed in colonia.

I concorrenti classificati oltre il primo posto di graduatoria non potranno vantare alcun diritto alla nomina. Il Ministero però, in caso di rinuncia da parte del vincitore o di inidoneità fisica, si riserva la facoltà di nominare il candidato riconosciuto idoneo che segue immediatamente in graduatoria, e così di seguito in caso di nuove rinuncie, sempre previo accertamento della idoneità fisica.

Il presente decerto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: VALLE.

(201)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.